

Sent. 7337/07
Rep. 5829/07

SENTENZA N.
N.8978 + 21512/04 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 4a CIVILE
GIUDICE UNICO

Dott. Marco MANUNTA
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nelle cause civili riunite iscritte ai numeri d' ruolo generale sopra riportati, promosse

DA

[redacted] oi . domm.
avv.ti G. Morando e G. Pasini, via Fontana ^ lano, per procura come in atti,

CO

[redacted] col proc. dom.
avv. A. Bramb Carroccio 8, Milano, per procura come in atti

CONVENUTA

OGGETTO o - accertamento proprietà immobiliare.

CONCLUSIONI

Come da fogli appresso allegati, siglati dal G.I.

all

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atti di citazione regolarmente notificati V [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] chiedendo che fosse accertato l'obbligo della convenuta di provvedere alla cointestazione, in favore dell'attore medesimo, della proprietà dell'immobile sito in via [REDACTED] e che la convenuta fosse condannata, previa fissazione del termine ai sensi dell'art.1817 c.c., a rimborsargli la somma di € 400.000,00 mutuatale fra il febbraio e il novembre del 2003; chiedeva, inoltre, che fosse accertato il proprio obbligo di trasferire alla [REDACTED] la quota di proprietà dell'appartamento di [REDACTED] contestualmente al versamento, da parte della convenuta stessa, del saldo della somma mutuatale.

Con il secondo atto di citazione il [REDACTED] chiedeva la condanna della convenuta a restituirgli "gioielli affidatili per essere indossati in manifestazioni mondane"; il tutto con il favore delle spese.

La convenuta si costituiva in entrambi i giudizi negando qualsiasi mutuo ed affermando che:

- aveva intrattenuto con l'attore una relazione sentimentale durata cinque anni e aveva rinunciato al proprio impegno lavorativo per poter essere più libera nell'ambito della relazione personale con l'attore;
- la somma ex adverso richiesta le era stata spontaneamente versata dal [REDACTED] "con il preciso volere dello stesso di farle acquistare un immobile";
- era stato il [REDACTED] ad insistere per acquistarle l'immobile, sito in via Stendhal n.36;
- non essendo stata possibile la ristrutturazione desiderata, aveva venduto l'appartamento e con il ricavato aveva acquistato l'immobile di [REDACTED]

- era, poi, intervenuta la fine della relazione e il [REDACTED], mutato atteggiamento, aveva avanzato le richieste costituenti l'oggetto dei giudizi riuniti.

Ad avviso della convenuta nella fattispecie in esame, quanto alla somma di denaro ed ai gioielli, doveva ravvisarsi l'adempimento di obbligazioni naturali da parte dell'attore o una donazione indiretta, ovvero, ancora, un'obbligazione ex art.2035 c.c.; in ogni caso con esclusione del diritto alla ripetizione da parte del [REDACTED]. La convenuta concludeva, quindi, per il rigetto di tutte le avverse domande.

Dopo le udienze ai sensi dell'art.183 c.p.c. in data 13.4.05 le due cause venivano riunite.

Le parti deducevano mezzi istruttori.

Con ordinanza riservata del 7.10.05, ritenute le cause sufficientemente istruite, il G.I. non ammetteva i mezzi di prova dedotti e, fatte precisare le conclusioni, tratteneva le cause stesse in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' pacifico che l'attore abbia dato alla convenuta la somma di € 400.000,00 e i gioielli oggi chiesti in restituzione. E', invece, del tutto controverso il titolo della dazione.

Secondo il [REDACTED] la somma sarebbe stata corrisposta a titolo di mutuo; più precisamente si tratterebbe di un mutuo di scopo, in quanto la somma sarebbe stata concordemente destinata all'acquisto di un immobile.

Peraltro, il mutuo, decisamente negato dalla convenuta, non è stato provato dall'attore. Quest'ultimo ha riproposto in sede di precisazione delle conclusioni le deduzioni istruttorie (i capitoli 8 e 22 della memoria 27.6.05) non ammesse dal G.I.. Per contro, il capitolo 8, l'unico che abbia attinenza con l'acquisto dell'immobile, è assolutamente inconferente e generico, perché diretto a dimostrare che le due parti oggi in causa, "nel secondo semestre dell'anno 2003 decisero l'acquisto di un appartamento da intestare in parti uguali".



E' evidente che, anche ove confermata, la circostanza non assumerebbe alcuna rilevanza decisiva ai fini del giudizio: non risulterebbe con quali mezzi avrebbe dovuto essere concluso l'acquisto, né tantomeno che l'importo oggi indicato (€ 400.000,00) sarebbe stato fornito dal [REDACTED]. Del resto, la prova per testi del preteso contratto di mutuo non sarebbe neppure ammissibile, in quanto, considerata la rilevanza della somma e la circostanza pacifica che il [REDACTED] era coniugato con altra persona, non sussistono ragioni sufficienti per derogare al generale divieto di cui all'art.2721 c.c..

Ragioni in tutto analoghe, anche sul piano istruttorio, vanno richiamate in ordine ai gioielli, che l'attore afferma di aver consegnato in comodato d'uso e che la [REDACTED] sostiene esserle stati donati.

Non risultando, dunque, provata l'esistenza di un titolo (il mutuo o il comodato) comportante l'obbligo di restituzione da parte della convenuta, né risultando un obbligo di corresponsione da parte dell'attore (la stessa [REDACTED] sostiene essersi trattato di liberalità), deve ritenersi che la somma e i beni mobili siano stati consegnati alla convenuta a titolo gratuito.

Conseguentemente deve accertarsi se, rispetto a tale attribuzione patrimoniale gratuita, sussista un titolo giuridico idoneo a legittimare la ritenzione dei beni da parte della convenuta medesima.

Quanto ai gioielli la fattispecie va qualificata come donazione ai sensi dell'art.783 c.c.: nonostante il valore attribuito ai monili dall'attore (valore, peraltro, non provato), va considerato che, in presenza del rapporto sentimentale fra le parti e delle ampie disponibilità economiche, che il [REDACTED] ha sempre sostenuto di avere, la donazione in questione rientra a pieno titolo tra le liberalità d'uso che, per il modico valore (sempre in



relazione alle condizioni patrimoniali del donante), non richiedono la forma scritta ai fini della loro validità.

Quanto all'importo di € 400.000,00 è riconosciuto da entrambe le parti che fosse destinato e che fu dalla [REDACTED] effettivamente destinato all'acquisto di un immobile. E', dunque, nella specie ravvisabile una donazione indiretta, per la cui validità non è richiesta la forma dell'atto pubblico.

Nella specie va ricordato che, al fine di ritenere integrata la donazione in oggetto, è sufficiente la dazione del denaro in favore del donatario con il preciso scopo dell'acquisto del bene (bene che diviene oggetto della donazione in esame).

In tal senso si è specificamente espressa la S. C. (sent. n. 3642 del 24/02/2004): *"La donazione diretta del denaro, successivamente impiegato dal beneficiario in un acquisto immobiliare con propria autonoma determinazione (caso in cui oggetto della donazione rimane comunque il denaro) va tenuta distinta dalla dazione del denaro quale mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto dell'immobile, che integra un'ipotesi di donazione indiretta del bene, fattispecie la cui configurazione non richiede peraltro la necessaria articolazione in attività tipiche da parte del donante (pagamento diretto del prezzo all'alienante, presenza alla stipulazione, sottoscrizione d'un contratto preliminare in nome proprio), necessario e sufficiente al riguardo essendo la prova del collegamento tra elargizione del denaro ed acquisto, e cioè la finalizzazione della dazione del denaro all'acquisto"*

Pertanto, essendo del tutto pacifico fra le parti, come si è detto, che la somma in contestazione dovesse essere destinata esclusivamente al ripetuto acquisto immobiliare, ne deriva la validità della donazione indiretta e l'irripetibilità dell'importo o del bene da parte del donante.

La domanda di arricchimento senza causa, prescindendo da ogni questione sulla sua inammissibilità quale domanda nuova, è

preclusa dall'accertamento di un titolo legittimante il trasferimento patrimoniale in favore della convenuta.

Tutte le domande proposte dall'attore devono, quindi, essere rigettate.

Al rigetto della domanda relativa all'immobile consegue l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda medesima.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, in contraddittorio, ogni contraria o diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così decide:

- 1) Rigetta le domande proposte dall'attore nelle due cause riunite.
- 2) Ordina al competente funzionario dell'Ufficio del Territorio di provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio R.G.8978/04, avente ad oggetto la cointestazione dell'appartamento sito in [REDACTED] Milano; trascrizione richiesta da [REDACTED]
- 3) Condanna l'attore stesso a rifondere alla convenuta le spese di giudizio, liquidate in € 344,74 per esborsi, € 4.647,52 per diritti ed € 16.770,00 per onorari, oltre maggiorazione del 12,5% ex art.14 T.F..

Milano 31.5.07.

Il G.U.


